


N. R.G. 1287/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del giudice del lavoro dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa n. 1287/2019 R.G.L. ,promossa da

**[REDACTED]**  
rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giuseppe Versace e dall'Avv. Vincenzo Talia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano ,Via Bengasi n. 2  
ricorrente

nei confronti del

**MIUR,Ministero Istruzione Università e Ricerca,in persona del Ministro pro-tempore**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore Generale pro-tempore**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Dirigente pro-tempore**

**Ambito Territoriale di Pavia Ufficio XII ,in persona del Dirigente pro-tempore**

**Istituto comprensivo Via Novaria-Villanterio ,in persona del Dirigente pro-tempore**

**Istituto comprensivo di Belgioioso ,in persona del Dirigente pro-tempore**

Con i funzionari delegati ex art. 417 -bis cpc prof.ssa Paola Donatella Penna e prof.ssa Francesca Spalatro

Resistenti

Oggetto : annullamento decreto di rettifica punteggio terza fascia personale ATA. impugnazione risoluzione anticipata del contratto di lavoro come collaboratore scolastico.

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 30 /09/2019 e contestuale domanda cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in corso di causa **[REDACTED]** esponeva quanto segue:

in data 30/10/2017 inviava la domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA ,presso l'I.C. di Corso Cavour -Pavia;

in data 19/09/18 sottoscriveva contratto di lavoro a tempo determinato [REDACTED] in qualità di Collaboratore Scolastico per 6 ore settimanali di servizio presso l'Istituto Comprensivo di Villanterio (Pavia);

in data 10/12/2018 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio le inviava decreto [REDACTED] di rettifica del punteggio, come da specchio riportato in ricorso;

in data 13/12/2018 il Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso con decreto [REDACTED] [REDACTED] effettuava la cessazione del contratto di lavoro a far data dal 14/12/2018 decretando che il servizio prestato dal 16/10/2018 al 13/12/2018 aveva valenza economica ma non giuridica.

L'Istituto riteneva di non poter riconoscere il servizio prestato da parte ricorrente alle dipendenze dell'Istituto [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso fruiva della prestazione lavorativa della ricorrente.

L'assunto era infondato in quanto le conseguenze della eventuale omissione contributiva non dovevano cadere sul lavoratore ed era comunque illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria.

Il controllo d'ufficio dei titoli posseduti ad opera del Dirigente Scolastico effettuato ai sensi dell'art. 7 c. 5 Decreto Ministeriale n. 640 del 30/08/2017 non poteva spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi .

La normativa vigente non consentiva il recesso anticipato dalla supplenza riconducibile alla situazione di fatto sopra descritta.

La nota esplicativa n. 17 del modello di domanda D2 sez. E1 rubricato "titoli di servizio scolastico relativa alla sez. E " che prevedeva "Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia " era in contrasto con la lex specialis delle procedure di aggiornamento e di inserimento delle graduatorie di istituto per il triennio oggetto di causa di cui al D.M. n. 640/17 in base alla quale (pag. 39) " il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque ,quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto ,per i quali vi sia stata retribuzione ".

Sussisteva altresì il periculum in mora stante lo stato di disoccupazione di parte ricorrente che in virtù del rapporto di lavoro instaurato si era trasferita nella provincia di Pavia e non poteva ora garantire i bisogni quotidiani per sé e per il proprio nucleo familiare .

Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dei decreti del Dirigente Scolastico di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto di lavoro subordinato con ogni conseguenziale pronuncia.

Si costituiva la parte resistente contestando gli assunti avversari e sostenendo la correttezza del proprio operato .

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Accolta la domanda cautelare la causa, nella vigenza della legislazione emergenziale volta a prevenire la diffusione dell'infezione Covid-19 veniva discussa previo

contraddittorio cartolare ex art. 221 della legge 77 del 2020 con riferimento all'udienza (virtuale) del 17 dicembre 2020

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito evidenziati.

L'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto [redacted] non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuola ove ha prestato servizio retribuito.

Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l'effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità del decreto [redacted] del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. [redacted] in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via cautelare va pertanto ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto pari incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 19/09/18 con ogni conseguenziale provvedimento.

Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto ( 30/96/2019),oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di parte ricorrente con distrazione a favore del procuratore antistatario.

#### **PQM**

Il Tribunale di Pavia ,in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,contratiis reiectis

#### **Dichiara**

per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. [redacted] del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. [redacted] in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente

#### **Ordina**

ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento.

#### **Condanna**

Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 /12 /18) sino alla scadenza del contratto ( 30/96/2019),oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

#### **Condanna**

Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario, che liquida in € [REDACTED] per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA

Pavia, 17/03/2021

**Il Giudice**  
Dott.ssa Donatella Oneto